Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 giugno 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare. Pag. 3635

LEGGI E DECRETI

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1315**.
Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Piombino Pag. 3635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1316**.
Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Chiavenna . Pag. 3638

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1317**.
Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Noventa . Pag. 3640

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1970.
Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo Pag. 3643

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.
Modifica della tabella C annessa al decreto ministeriale 7 agosto 1969 riguardante l'elenco delle discipline affini, valevole per la valutazione dei titoli accademici e di studio, per quanto riguarda il titolo 2° « angiologia ». Pag. 3644

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1970.
Salari medi convenzionali, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande del comune di Montecatini Terme. Pag. 3644

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1970.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970 . . . . . Pag. 3645

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1970.
Costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri . . . . Pag. 3645

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa del comune di Amandola . . . . Pag. 3646

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Rimozione dei decreti di costituzione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale e del decreto di nomina dei presidenti e membri supplenti delle sezioni predette . . . . Pag. 3647

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea . . . . Pag. 3647

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 3647

Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3647

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 3647

Autorizzazione al comune di Scandriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3647

Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3647

Autorizzazione al comune di San Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3647

Autorizzazione al comune di San Calogero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3647

Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3467

Autorizzazione al comune di Sorbo S. Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3647

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3647

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3648

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3648

Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3648

Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3648

Autorizzazione al comune di Cumignano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3648

Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3648

Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3648

Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3648

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3648

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3648

Autorizzazione al comune di Forni Avoltri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3648

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3648

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3648

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3648

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Tapogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Ulà Tirso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Mandas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Sorradile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Samassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Precenicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Ruda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 3651

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 3651

Autorizzazione al comune di Nardodipace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3651

Autorizzazione al comune di Norma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 3651

Autorizzazione al comune di Nuxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 3651

Autorizzazione al comune di Pau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . . Pag. 3651

Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 3651

Ministero della difesa: Perdita di decorazione al valor militare . . . . Pag. 3651

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario . . . . Pag. 3651

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di organo e composizione organistica del Conservatorio di musica di Roma (2° ruolo). Pag. 3652

Ministero di grazia e giustizia: Rinvio delle prove scritte degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti la Corte di cassazione e le altre giurisdizioni superiori . . . . Pag. 3655

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova Pag. 3656

Ministero dei lavori pubblici: Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Sardegna . . . . Pag. 3656

Ufficio medico provinciale di Bologna: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna . Pag. 3656

Ufficio veterinario provinciale di Verona: Variante alla graduatoria del concorso al posto di vice veterinario comunale capo, vice-direttore del mercato bestiame, veterinario addetto alla vigilanza e ispezione alimenti presso il comune di Verona . . . . Pag. 3656

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 marzo 1970 registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970 registro n. 13 Difesa, foglio n. 140

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

FARAO Mario, nato il 2 luglio 1912 a Vallo della Lucania (Salerno), soldato 7° autocentro. — Capo armi portamunizioni nonostante intenso fuoco di artiglieria e fosse circondato da più parti dal nemico, rimaneva fermo al suo posto e continuava a fare fuoco con la propria arma, consentendo così ad altri reparti viciniori di potersi sganciare. Allo strenuo delle sue forze ed esaurite tutte le munizioni riusciva a rientrare nelle proprie posizioni. — Dembillò, 27 maggio 1941.

GUERRA Giovanni, nato il 14 ottobre 1909 a Medicina (Bologna), soldato ospedale militare da campo 0602. — Già distintosi per la sua operosità durante il periodo delle operazioni nel settore del bassopiano di Metemma-Gallabat, prodigava generosamente ed incessantemente, la propria attività a beneficio dei numerosi feriti della battaglia di Celgà, incurante dei ripetuti bombardamenti aerei nemici e delle azioni belliche svolgentisi nelle immediate vicinanze dell'Ospedale. Esempio di alto spirito di sacrificio e di abnegazione. — Metemma-Gallabat, dicembre 1940-gennaio 1941.

(4774)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1315**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Piombino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Piombino (Livorno) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in Piombino (Livorno) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetti alla segreteria d'azienda (triennale);
addetti alla contabilità d'azienda (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestiere affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegna-

menti: cultura generale ed educazione civica; materie di cultura professionle; materie tecniche del tipo commerciale; tecnica amministrativa aziendale; matematica; geografia generale ed economica; merceologia; legislazione sociale e tributaria; lingue estere; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 44.885.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 124. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Piombino (Livorno)

N. 1 sezione per addetti alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 sezione per addetti alla contabilità d'azienda (triennale).

per complessive classi n. 6

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Segretario economo	1
4. Applicati	1
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	2
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive 148 ore settimanali.	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1316.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Chiavenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale alberghiero di Stato di Chiavenna (Sondrio) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in Chiavenna (Sondrio) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);

addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare del l'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di primo grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 78.450.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, a applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio* n. 127. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Chiavenna (Sondrio)

N. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale);
N. 1 sezione per addetto ai servizi di cucina (biennale);
N. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
N. 1 sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).

per complessive classi n. 10

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	3
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 191 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1317**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Noventa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Noventa (Vicenza) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in Noventa (Vicenza) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
tornitore (triennale);

2. Scuola professionale per l'industria elettrica con sezioni per:
elettromeccanico (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici

della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gesione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 53.950.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 122. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Noventa (Vicenza)

1. Scuola professionale per l'industria meccanica con sezione per: tornitore (triennale);
2. Scuola professionale per l'industria elettrica con sezione per: elettromeccanico (triennale).

per complessive classi n. 6

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedra di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 64 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1970.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente l'Istituto per il credito sportivo con sede in Roma;

Visto lo statuto del predetto istituto, approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1959 e modificato con i decreti ministeriali 9 marzo 1960, 3 maggio 1961 e 8 gennaio 1963;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1970, con cui è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo per un quadriennio a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969;

Vista la nota 4 marzo 1970 con cui il prof. dott. Paolo Pagliazzi è stato designato a rappresentare il Monte dei Paschi di Siena (Istituto di credito di diritto pubblico) in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto predetto per il quadriennio di cui alla precedente premessa;

Decreta:

Il prof. dott. Paolo Pagliazzi è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, in rappresentanza del Monte dei Paschi

di Siena (Istituto di credito di diritto pubblico), per un quadriennio a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio dell'istituto medesimo per l'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1970

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4912)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Modifica della tabella C annessa al decreto ministeriale 7 agosto 1969 riguardante l'elenco delle discipline affini, valevole per la valutazione dei titoli accademici e di studio, per quanto riguarda il titolo 2° « angiologia ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Visto il decreto 7 agosto 1969 riguardante l'elenco delle discipline affini valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici per l'ammissione agli esami di idoneità e per la valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri;

Ritenuto che la tabella *C* annessa al predetto decreto, concernente l'angiologia, sia da modificare parzialmente per quanto riguarda le materie equivalenti ed affini;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

La tabella *C*, annessa al decreto ministeriale 7 agosto 1969, riguardante l'elenco delle discipline affini valevole per la valutazione dei titoli accademici e di studio, per quanto riguarda il titolo 2° « angiologia » viene così modificata:

Sono da considerare materie equivalenti all'angiologia: l'angiologia e chirurgia vascolare; la cardiologia e malattie dei vasi; le malattie cardio-vascolari e reumatiche; le malattie dell'apparato cardio-vascolare.

Sono da considerare materie affini all'angiologia: la cardiologia; la cardioangio-chirurgia; la chirurgia toracica; la chirurgia vascolare; la medicina del lavoro; la clinica delle malattie del lavoro; la clinica del lavoro; la gerontologia e geriatria; la gerontologia; la medicina generale; la medicina interna; la clinica medica generale e terapia medica; la patologia speciale medica e metodologia clinica; la semeiotica medica; la terapia medica e sistematica; la terapia medica sistematica e idrologia medica; la clinica medica; la patologia speciale medica; la clinica medica e semeiotica; la clinica medica generale; la clinica medica generale e terapia medica; la patologia medica dimostrativa; la patologia speciale medica dimostrativa; la patologia speciale e clinica medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

(5390)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1970.

Salari medi convenzionali, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande del comune di Montecatini Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 - ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74 che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b)* e *c)* della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1969;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande del comune di Montecatini Terme, sono determinate nelle misure stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1969 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 settembre 1970.

Roma, addì 11 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Salari medi mensili, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente dagli alberghi, pensioni e locande del comune di Montecatini Terme.

Categoria del personale	Categorie degli esercizi			
	lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª e 4ª categoria nonchè le locande
Alta stagione: agosto-settembre				
1ª categoria	128.000	115.000	108.000	—
2ª categoria .	108.000	102.000	95.000	92.000
3ª categoria	93.000	79.000	74.000	67.000
Ausiliari . .	79.000	79.000	—	—
Media stagione: maggio-giugno-luglio-ottobre				
1ª categoria	115.000	96.000	88.000	—
2ª categoria	92.000	79.000	74.000	67.000
3ª categoria .	79.000	72.000	67.000	57.000
Ausiliari .	72.000	72.000	—	—
Bassa stagione: novembre-dicembre-gennaio-febbraio-marzo-aprile				
1ª categoria .	85.000	74.000	67.000	—
2ª categoria .	69.000	67.000	60.000	60.000
3ª categoria .	62.000	60.000	57.000	57.000
Ausiliari . . .	67.000	67.000	—	—

N.B. a) La presente tabella non si applica ai dipendenti con qualifica impiegatizia;

b) gli importi di cui sopra sono comprensivi del valore vitto e alloggio, dei ratei di gratifica natalizia e rateo 14ª mensilità;

c) per le ditte operanti nel periodo che va dal 1° dicembre al 31 marzo, i salari verranno aumentati del 10% limitatamente per tale periodo;

d) per il *personale intermedio* si applica la tabella del personale di 1ª categoria maggiorata del 10%.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(5054)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c)* e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 1,55 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dello ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 11 maggio 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(5057)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1970.

Costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Ritenuta la necessità di costituire la commissione che dovrà procedere alle operazioni di sorteggio sia dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità

sia di quelli che devono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia qualora detti elenchi contengano un numero di componenti inferiore a venti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' costituita, per i fini specificati in narrativa, la commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La commissione è così composta:

Presidente:

Scanga prof. Francesco, direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità.

Componenti:

Peratoner prof. Ugo, rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici;

Tilli dott. Dino, medico provinciale capo del Ministero della sanità.

Componente con funzioni di segretario:

Primicerio dott. Bruno, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Delle date dei sorteggi sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(4934)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa del comune di Amandola.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 5 dicembre 1964, con la quale il comune di Amandola (Ascoli Piceno), ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, con il quale l'Ente nazionale per l'energia elettrica è stato autorizzato ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla citata domanda di concessione presentata dal comune di Amandola;

Vista la delibera n. 6791 in data 10 marzo 1970, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha respinta l'anzidetta domanda del comune di Amandola;

Considerato che la citata delibera n. 6791 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è esaurientemente e congruamente motivata, in relazione alle direttive impartite dal C.I.P.E. in data 31 luglio 1967 per le eventuali concessioni agli enti di cui all'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonchè al decreto ministeriale 8 novembre 1969;

Ritenuto pertanto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Amandola è soggetta a trasferimento e rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Amandola (Ascoli Piceno).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Ascoli Piceno con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Ascoli Piceno o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Ministro: GAVA

(5056)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rimozione dei decreti di costituzione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale e del decreto di nomina dei presidenti e membri supplenti delle sezioni predette.

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 17 aprile c. a., registrati alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1970, registro n. 4 Presidenza, fogli da n. 102 a n. 120, sono stati rimossi i provvedimenti di costituzione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, nonchè il provvedimento di nomina dei presidenti e membri supplenti delle sezioni predette.

(5510)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

La dott.ssa Franca Barosi in Franceschetti, nata a Roma il 16 maggio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma il 16 febbraio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5033)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Lusevera (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5208)

Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Lunamatrona (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5209)

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Lavello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.727.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5210)

Autorizzazione al comune di Scandriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Scandriglia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.584.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5236)

Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Selva di Progno (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.549.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5237)

Autorizzazione al comune di San Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di S. Mauro Marchesato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.525.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5238)

Autorizzazione al comune di San Calogero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di San Calogero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.620.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5239)

Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Simeri Crichi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.766.389, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5240)

Autorizzazione al comune di Sorbo S. Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Sorbo S. Basile (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.094.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5241)

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Spilinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.475.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5242)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Cessaniti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.563.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5194)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Carolei (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.679.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5195)

Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Calvatone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.006.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5196)

Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Cingia de' Botti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.879.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5197)

Autorizzazione al comune di Cumignano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Cumignano sul Naviglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.902.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5198)

Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Dinami (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.221.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5199)

Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Dasà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.842.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5200)

Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Derovere (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.488.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5201)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Figline Valdarno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.317.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5202)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Filogaso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.781.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5203)

Autorizzazione al comune di Forni Avoltri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Forni Avoltri (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.863.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5204)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Guspini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5205)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Gessopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.665.977, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5206)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Gonnostramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5207)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Serra d'Aiello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.994.633, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5243)

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di San Procopio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.495.653, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5244)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.329.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5245)

Autorizzazione al comune di Tapogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Tapogliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.160.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5246)

Autorizzazione al comune di Ulà Tirso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Ulà Tirso (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5247)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Vergato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.399.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5248)

Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Voltido (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.643.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5249)

Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Volongo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.191.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5250)

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Zumpano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.440.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5251)

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Zambrone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.900.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5252)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Lecce viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.536.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 lel decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5211)

Autorizzazione al comune di Mandas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Mandas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5212)

Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.228.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5213)

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Magisano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.334.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5214)

Autorizzazione al comune di Sorradile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Sorradile (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5229)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Soleminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5230)

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Solarussa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.750.000, per al copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5231)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Siddi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5232)

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Selegas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5233)

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Selargius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5234)

Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.638.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5223)

Autorizzazione al comune di Samassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Samassi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5235)

Autorizzazione al comune di Precenicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Precenicco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5222)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Rionero in Vulture (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.809.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5224)

Autorizzazione al comune di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Rufina (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.733.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5225)

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Roccantica (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.858.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5226)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Ricadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.416.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5227)

Autorizzazione al comune di Ruda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Ruda (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.143.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5228)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Malvito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.660.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5215)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Mammola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.393.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5216)

Autorizzazione al comune di Nardodipace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Nardodipace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.588.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5217)

Autorizzazione al comune di Norma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Norma (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.172.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5218)

Autorizzazione al comune di Nuxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Nuxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5219)

Autorizzazione al comune di Pau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Pau (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5220)

Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, il comune di Prepotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.875.764, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5221)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 20 novembre 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1970 registro n. 13 Difesa, foglio n. 265

Vignola Alessandro, nato a Salsomaggiore (Parma) il 27 febbraio 1920, soldato in congedo distretto militare Ascoli Piceno. — E' incorso, a decorrere dalla data del presente decreto, nella perdita della croce al valor militare concessagli con decreto luogotenenziale 19 aprile 1945 (B. U. 1945, disp. 17, pag. 1573) e del relativo assegno annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito.

(5036)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Salvatore Vacca è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gadoni (Nuoro);

2) il sig. Sisinnio Scintu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gergei (Nuoro);

3) il sig. Giovanni Luche è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Irgoli (Nuoro);

4) il sig. Ennio Cannas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Loceri (Nuoro);

5) il sig. Michele Zedde è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ollolai (Nuoro);

6) il sig. Paolino Melis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orroli (Nuoro);

7) il sig. Bachisio Porcu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro);

8) il sig. Giorgio Maria Bitti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torpè (Nuoro);

9) il sig. Giovanni Maria Mannoni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonorva (Sassari);

10) il sig. Pietro Paolo Ledda Campus è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Buddusò (Sassari);

11) il sig. Giov. Antonio Suzzarellu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsardo (Sassari);

12) il sig. Gavino Murgia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chiaramonti (Sassari);

13) il sig. Severino Manca è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Luogosanto (Sassari);

14) il sig. Salvatore Peralta è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari);

15) il sig. Giov. Vittorio Porcu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olmedo (Sassari);

16) il sig. Salvatore Solinas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Romana (Sassari);

17) il dott. Luigi Melis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sedini (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1970

Il Governatore: CARLI

(4920)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di organo e composizione organistica del Conservatorio di musica di Roma (2° ruolo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legge luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947 n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 29 settembre 1967, n. 946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di organo e composizione organistica nel Conservatorio di musica di Roma (2° ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*), si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale nonchè, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione
Termini - Esclusioni

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari), debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23,

Roma-Eur, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio e dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato:

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categore assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il Mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di

appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ed altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice. saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1970

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1970
Registro n. 32, *foglio n.* 157

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Programma degli esami di concorso a cattedre di organo e composizione organistica nei conservatori di musica.

I. Eseguire integralmente un programma estratto a sorte otto giorni prima fra tre presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) G. Frescobaldi - toccata VIII (dal primo libro);
b) J. S. Bach - Un corale (tra i più importanti);
c) J. S. Bach - Una composizione scelta fra le seguenti:
Fantasia e fuga in sol minore;
Passacaglia;
Preludio e fuga in re maggiore;
Toccata in do maggiore;
Preludio e fuga in mi bemolle maggiore;
d) C. Frank - Un corale;
e) due composizioni importanti, di cui una di M. Reger ed una italiana da M. E. Bossi in poi.

(I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre la toccata VIII di Frescobaldi, tre corali e tre composizioni di J. S. Bach, i tre corali di C. Frank, tre composizioni di M. Reger e tre di autore italiano da M. E. Bossi in poi).

Negli otto giorni precedenti l'esame il candidato potrà, nelle ore stabilite dalla commissione, esercitarsi giornalmente allo strumento sul quale si svolgeranno le prove.

II. Interpretare, previo studio di quattro ore, una composizione di media difficoltà assegnata dalla commissione.

III. *a*) comporre nel termine di diciotto ore consecutive, in stanza chiusa fornita di pianoforte, una fuga a quattro parti, per organo, preceduta da un preludio. Il tema della fuga verrà assegnato dalla commissione;

b) comporre, nel termine di sei ore, un brève mottetto a una voce, con organo, su testo e tema musicale dati dalla commissione.

IV. *a*) dimostrare di conoscere i sistemi d'insegnamento delle scuole più rinomate ed esporre i propri criteri didattici;

b) dare lezione a due allievi scelti dalla commissione, uno di corso inferiore e l'altro di corso superiore. La lezione all'allievo di corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla commissione e consegnato all'allievo un'ora prima dello esame.

V. Analizzare una melodia gregoriana, accennarla con la voce, accompagnarla facendola precedere e seguire da un preludio ed un postludio fugati in tonalità gregoriana.

I temi del preludio e del postludio saranno assegnati dalla commissione.

VI. *a*) improvvisare un preludio, su tema dato dalla commissione;

b) leggere a prima vista una partitura a quattro voci sole, nelle chiavi originali (S.C.T.B.);

c) trasportare, non oltre un tono sopra e sotto, un facile brano assegnato dalla commissione.

VII. Dar prova di conoscere:

a) la storia della letteratura organistica, accennando sullo strumento i temi principali delle opere più importanti;

b) il modo di registrare in perfetto stile le musiche delle varie epoche;

c) le opere didattiche più note;

d) la storia, la costruzione ed il funzionamento dello organo.

Fare l'analisi d'un pezzo d'insieme (per organo ed altri strumenti, oppure per organo e voci) previo studio di due ore, e delinearne l'esecuzione complessiva sul pianoforte.

(4838)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti la Corte di cassazione e le altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della citata legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254 ed il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, le cui prove scritte sono state fissate per i giorni 8, 10 e 12 giugno 1970;

Ritenuto che la data fissata per la prima delle prove scritte viene a cadere in uno dei giorni stabiliti successivamente per le consultazioni elettorali amministrative, rendendo particolarmente difficile l'esercizio del diritto di voto per quei candidati che risiedano in sedi lontane dalla capitale;

Ritenuto, pertanto, che si dimostra opportuno differire le prove scritte dell'esame in questione;

Decreta:

Le prove scritte della sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori fissate con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1969 per i giorni 8, 10 e 12 giugno 1970, sono rinviate ai giorni 15, 17 e 19 giugno 1970, ferme restando tutte le altre disposizioni.

Roma, addì 13 maggio 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1970
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 57

(5526)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1970, n. 3239, avranno luogo a Roma nei giorni 22, 23 e 24 giugno 1970 alle ore 8,30 presso i locali del dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici, siti in lungotevere Thaon di Revel n. 3.

(5519)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Sardegna.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Sardegna, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1969, n. 54054, già fissate nei giorni 20, 21, 22 e 23 maggio 1970, avranno luogo in Cagliari, presso l'istituto di idraulica dell'Università di Cagliari, sito in piazza d'Armi, nei giorni 23, 24, 25 e 26 giugno 1970, con inizio alle ore 8.

(5528)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2424 prot. n. 5210 in data 10 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 2018 prot. n. 8298 in data 6 dicembre 1967;
Visto il proprio decreto n. 2425 prot. n. 5234 in data 16 luglio 1969, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Visto che la 1ª condotta capoluogo del comune di Vergato, a seguito della rinuncia del dott. Buttelli Mario, è rimasta vacante e disponibile;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei singoli candidati;
Considerato che il dott. Speranza Michelangelo e il dottor Natale Luigi che, nell'ordine, precedono, hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;
Visto che il dott. Sacchi Giovanni ha diritto alla nomina a termini di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica 1ª capoluogo del comune di Vergato, è assegnata al dott. Sacchi Giovanni.

Bologna, addì 26 gennaio 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(5067)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Variante alla graduatoria del concorso al posto di vice veterinario comunale capo, vice-direttore del mercato bestiame, veterinario addetto alla vigilanza e ispezione alimenti presso il comune di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 68.2121/28 del 17 dicembre 1968, e successive modificazioni, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di vice veterinario comunale capo, vice direttore del mercato bestiame, veterinario addetto alla vigilanza e ispezione alimenti presso il comune di Verona;
Visto il decreto del veterinario provinciale n. 68.2121/28 del 2 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 15 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel suddetto concorso;
Visto il decreto del veterinario provinciale n. 68.2121/28 del 27 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 15 aprile 1970, con il quale è stato provveduto alla dichiarazione del vincitore del posto di cui sopra, messo a concorso;
Considerato che per rinuncia di altri concorrenti che lo precedono in graduatoria, è risultato vincitore del posto in parola il candidato veterinario dott. PierGiorgio Donelli;
Considerato che il dott. PierGiorgio Donelli ha accettato il posto vinto per concorso;
Visti gli articoli 62, 55 e 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

A modifica di quanto dichiarato con decreto del veterinario provinciale n. 68.2121/28 del 27 febbraio 1970, in premessa specificato, il dott. PierGiorgio Donelli è dichiarato vincitore del posto, messo a concorso, di vice veterinario comunale capo, vice direttore del mercato bestiame, veterinario addetto alla vigilanza e ispezione degli alimenti presso il comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 14 maggio 1970

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(5045)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.